OTTOBRE 2026

Kleros magazine

Mensile di **informazione familiare** e **patrimoniale**

in collaborazione con

GRUPPO SACCO ASSICURAZIONI DAL 1993



Kleros Maaazine

GRUPPO SACCO ASSICURAZIONI DAL 1993



Da qualche anno Gruppo Sacco Assicurazioni ha avviato un'importante collaborazione con la società Kleros per offrire ai propri clienti un servizio rivolto alla tutela del patrimonio personale e della pianificazione successoria.

Perché Gruppo Sacco Assicurazioni ha voluto aggiungere alla vasta gamma di servizi offerti questa nuova tipologia di consulenza? Oggi più che mai lo scenario economico attuale porta tutti noi a porre sempre più attenzione alla capacità di preservare e salvaguardare nel tempo il patrimonio familiare ed aziendale generato in precedenza.

Il patrimonio personale creato nell'arco della vita può essere trasferito ai figli, ai familiari, alle persone care e ad altri, solo pianificando con lungimiranza la successione. Se questa scelta non viene ponderata preventivamente, saranno le norme del codice civile a stabilire modalità, tassazione e criteri di ripartizione del patrimonio oggetto di successione.



Kleros ha avviato un progetto di analisi sugli strumenti finanziari e giuridici che opportunamente utilizzati possono consentirci di attuare un'adeguata strategia sia di tutela patrimoniale che di gestione del passaggio generazionale del patrimonio.

A tale scopo Gruppo Sacco Assicurazioni e Kleros rendono disponibile un primo check-up gratuito per rilevare eventuali criticità presenti sulla propria situazione familiare e patrimoniale.

Gruppo Sacco Assicurazioni

info@saccoassicurazioni.com • 051.481044



Gianni Fuolega
Amministratore delegato Kleros



Massimo Doria
Presidente Kleros



Massimo Perini
Avvocato e partner Kleros

IL FUTURO SI PIANIFICA NEL PRESENTE

Kleros srl nasce come società di consulenza nell'ambito familiare, patrimoniale, aziendale, generazionale e nella tutela della famiglia e del patrimonio.
Oggi viviamo tutti nel mondo dell'informazione e delle notizie in tempo reale in quanto, accanto alle fonti tradizionali come stampa, tv e radio, si sono affiancati i social media.
In questo gigantesco mondo di informazioni, **Kleros Magazine ha l'obiettivo di inserirsi come fonte specializzata** per fornire a voi tutti **un mensile di aggiornamento** in ambito familiare e patrimoniale.

Dalla nostra esperienza professionale abbiamo compreso l'importanza delle **informazioni legate alla tematica familiare e patrimoniale** al fine di comprendere l'utilità e l'importanza di attivare una corretta progettazione patrimoniale.

Pertanto affermiamo che "se sei informato comprendi, se comprendi conosci, se conosci pianifichi e **se pianifichi puoi proteggere la tua famiglia ed il tuo patrimonio**".

Kleros
Magazine

Carissime lettrici e carissimi lettori,

Sembra ieri che magari eravamo al mare e che “boccheggiavamo” per il caldo, ed eccoci qua arrivati ad ottobre.
E’ bello ottobre, poverino magari passa un po’ in secondo piano rispetto ai mesi iconici dell’estate e al dicembre del Natale e del fine anno, ma anche ottobre “ha il suo perché”.
Ottobre rappresenta il cuore dell’autunno, un mese di magica transizione dove la natura rallenta e si riveste con nuovi colori, i viali si trasformano in una tavolozza vivente, l’aria si fa frizzante e le giornate si fanno più corte.
A ottobre oltre ai colori e le atmosfere, ci sono i sapori e le tradizioni.
La terra ci regala i suoi frutti, come le castagne, i funghi, le zucche, le mele, e i cachi, a cui spesso si uniscono le feste della tradizione locale, come quelle dell’uva, del tartufo e del miele.
Ottobre è bello, rappresenta la transizione, e magari ad ottobre ci ritornano alla mente quei colori e quelle atmosfere di un tempo, quando tutto era un po’ più lento, e ci si assaporavano le piccole ma grandi cose che ci circondano.
E come ogni mese, anche con ottobre siamo pronti con il nostro magazine, per tenervi compagnia, per leggerlo al lavoro o in famiglia, per parlarne con colleghi e famigliari.
Anche questo mese troverete tanti piccoli articoli, semplici e diretti com’è tipico del nostro “linguaggio”, ma sempre di estrema importanza per quanto riguarda la tutela dei propri interessi e la progettazione per il futuro.
Questo mese parleremo di successioni, di donazioni, di previdenza e di patrimonio finanziario in eredità, e come sempre in chiusura un utile aggiornamento giurisprudenziale.

Buon ottobre e buona lettura a tutti

Il Team Kleros

OTTOBRE 2026

NUMERO OTTO

Indice

6 **SUCCESSIONE EREDITARIA**
IL TESTAMENTO E LA DEMENZA SENILE: L'ONERE DELLA PROVA
a cura di Massimo Perini

11 **DONAZIONE**
LA DONAZIONE IMMOBILIARE DELLA SUOCERA
a cura del Kleros Team

22 **SUCCESSIONE EREDITARIA**
L'EREDITÀ SENZA EREDI A MODENA
a cura di Massimo Perini

26 **PROTEZIONE DEL PATRIMONIO**
Il FONDO PATRIMONIALE ALLA LUCE DEI "BISOGNI DELLA FAMIGLIA"
a cura di Antonino Volpi

Kleros Magazine

OTTOBRE 2026

NUMERO OTTO

Indice

31 **PATRIMONIO FINANZIARIO**
LA MATEMATICA DEI SOLDI DIMENTICATI
a cura del Kleros Team

35 **PREVIDENZA**
“PENSAVO ANDASSE IN EREDITÀ”. IL TFR IN CASO DI DECESSO DEL LAVORATORE
a cura di Alessandro Micheli

42 **LE NOVITÀ DEL MESE**
AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO E GIURISPRUDENZIALE
a cura del Kleros Team

Kleros Magazine

SUCCESSIONE EREDITARIA

Il testamento e la demenza senile: l'onere della prova

a cura di Massimo Perini

Vi racconto una storia.

L'argomento è di quelli che fanno drizzare le antenne al patrimonialista in ambito ereditario.

Prendo l'ordinanza 27 settembre 2026, n. 25855 della Suprema Corte, una pronuncia che, possiamo dire, interviene un po' a gamba tesa su un crinale delicatissimo: il confine tra la presunzione di capacità del testatore e la realtà clinica della demenza senile.

Per meglio comprenderne la portata, credo convenga fare un piccolo passo indietro e ripassare un attimo "i fondamentali".

Regola base nel nostro ordinamento è che la capacità di testare è la norma, l'incapacità è l'eccezione: l'articolo 591 del Codice Civile, infatti, sancisce che possono disporre dei propri beni tramite testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

I casi di incapacità a testare sono tassativi:

minorenni;

interdetti per infermità di mente;

chiunque si provi essere stato incapace di intendere o di volere nel momento in cui ha fatto testamento



Kleros Magazine

SUCCESSIONE EREDITARIA

Il testamento e la demenza senile: l'onere della prova

a cura di Massimo Perini

Vedete, se ci concentriamo nei punti 1 e 2, è tutto molto semplice… ma siccome le cose semplici non ci piacciono, passiamo al punto n. 3: è il caso dell'"incapacità naturale" e, come si usa dire, qui casca l'asino (o, meglio, gli "asini")…
Possiamo affermare che fino a ieri la giurisprudenza era granitica per coloro che impugnavano: in virtù della regola aurea sull'onere della prova (art. 2697 c.c.) imponeva a chi chiedeva l'annullamento di dimostrare, con precisione chirurgica, che il testatore fosse totalmente privo di facoltà mentali esattamente nel momento del click, ossia mentre la penna toccava il foglio. Se c'era anche solo il dubbio di un "lucido intervallo", il testamento restava in piedi.
Possiamo quindi affermare che fino ad oggi, il beneficiario del testamento poteva dormire sonni relativamente tranquilli, forte di una "presunzione legale di capacità" difficilotta da scardinare.
Premesso tutto ciò, passiamo al caso concreto da cui ha avuto origine l'ordinanza n. 25855/2026.
Possiamo dire che la storia racconta di situazioni diffuse: un anziano signore redige un testamento olografo disponendo delle sue sostanze, il testo è coerente, la grafia è ferma, le disposizioni filano con logica.



SUCCESSIONE EREDITARIA

Il testamento e la demenza senile: l'onere della prova

a cura di Massimo Perini

Come nei bei film, però, arriva il colpo di scena.
Undici giorni dopo la firma del suo testamento, l'anziano viene sottoposto a una visita specialistica (psichiatrica e neurologica) e la diagnosi non lascia spazio a interpretazioni: demenza senile grave, permanente e stabilizzata. Come capiamo, si tratta di una di quelle patologie degenerative che dalla sera alla mattina, ma che logorano la capacità in modo lento, progressivo e irreversibile.
Gli eredi legittimi, esclusi dal testamento, cosa fanno? Semplice, decidono di impugnare l'atto per incapacità naturale.
In primo e in secondo grado la loro tesi non passa: i giudici di merito restano ancorati al vecchio schema. In buona sostanza dicono: "La diagnosi è successiva all'atto. Anche se di pochi giorni, non abbiamo la certezza matematica che undici giorni prima l'uomo fosse incapace, specie considerando che il testo del testamento è logico e ben scritto."
Dopo i due gradi di giudizio, però, si arriva alla Cassazione, che ribalta il tavolo.



Kleros Magazine

SUCCESSIONE EREDITARIA

Il testamento e la demenza senile: l'onere della prova

a cura di Massimo Perini

I giudici di legittimità specificano che detto che questo modo di ragionare rappresenta un errore logico e giuridico macroscopico a fronte di una patologia come la demenza.
Cosa stabilisce dunque la Suprema Corte?
Sancisce un principio di buon senso clinico prestato al diritto.
La demenza senile, quando è accertata come grave e permanente, non è come l'influenza, che va e viene. Se un medico specialista la fotografa come "stabilizzata" undici giorni dopo la stesura del testamento, è scientificamente e logicamente impossibile che il testatore fosse nel pieno delle sue facoltà mentali undici giorni prima: la malattia c'era già, era già radicata e inficiava la capacità di autodeterminarsi.
Quindi ne prendiamo atto, e ci annotiamo le nuove coordinate della Cassazione:

- una volta che chi impugna il testamento dimostra, tramite certificazione medica, che subito dopo l'atto esisteva una condizione di demenza senile permanente, la presunzione di capacità decade;
- a quel punto, non è più, come in precedenza, l'erede



SUCCESSIONE EREDITARIA

Il testamento e la demenza senile: l'onere della prova

a cura di Massimo Perini

escluso a dover dimostrare l'incapacità del giorno X, ma l'onere della prova si ribalta sul beneficiario del testamento, il quale dovrà dimostrare – impresa tutt'altro che semplice, che il testatore ha redatto l'atto durante un eccezionale e momentaneo "lucido intervallo".

La Cassazione, e questo va ulteriormente evidenziato, oltre a ribaltare "il vecchio" onere della prova, specifica che la coerenza o la linearità del testo del testamento sono elementi "recessivi", cioè secondari, in quanto la prova medica oggettiva prevale sulla forma della scheda: un malato di demenza potrebbe copiare un testo o seguire un filo logico apparente, ma ciò non significa che avesse la reale capacità di comprenderne la portata e gli effetti giuridici.

Conclusioni: se per chi impugna sarà più semplice, per chi si occupa di analisi e progettazione patrimoniale, la tutela del testatore sale di livello.



DONAZIONI

La donazione immobiliare della suocera

a cura del Kleros Team

Kleros Magazine

Marito e moglie, cucina di casa, ore 21:30.
Sul tavolo stampe di annunci immobiliari, una calcolatrice che chiede pietà e i resti di una pizza d'asporto.
Lui ha gli occhi che brillano e muove le mani nell'aria come un broker di Wall Street.
Lei silenziosa, lo guarda mentre sorseggia la tisana.

«Cara, ci siamo! Eh si, questa volta ci siamo.

«Ci siamo cosa?

«Ci siamo, ho fatto i calcoli, è il momento di svoltare. Sfruttiamo la leva finanziaria e cavalchiamo l'onda del mattone.

«Apperò, ma sentilo, interessante, usiamo la leva, cavalchiamo… renditi conto che l'unica leva che sai usare tu è quella del cavatappi, e neanche tanto, l'ultima volta hai pure rotto il sughero dentro la bottiglia. Ma cos'è 'sta leva?

«Ma che ne sai… è geniale! Significa che se compriamo una casa da investimento a 200.000 euro, non dobbiamo svuotare il nostro conto corrente. Mettiamo solo, che ne so, 40.000 euro di anticipo e per il resto chiediamo un mutuo. Poi troviamo un inquilino che paga l'affitto e praticamente



La donazione immobiliare della suocera

a cura del Kleros Team

l'inquilino paga la rata della banca al posto nostro! Cioè, non so se hai capito, noi diventiamo proprietari mettendo una frazione dei soldi. Dimmelo, dimmelo che sono un genio del male.»

«Ah, bellissimo, solo un piccolo dettaglio»

«Che dettaglio?»

«Che l'inquilino ideale di solito esiste solo nei film della Disney. E se questo qua decide che il suo nuovo hobby è non pagare l'affitto e barricarsi dentro col gatto? Che fai, ci vai tu a fare lo sfratto? E poi scusa, i nostri risparmi investiti nei fondi in banca? Quelli che dicevi che "fruttano"? Che facciamo, disinvestiamo tutto e rischiamo sull'onda del tuo mattone?»

«Eh no cara, ferma là! Qui arriva la finezza dello stratega. Se i tassi del mutuo sono buoni, noi lasciamo i soldi investiti in finanza a produrre interessi. Avremo due motori che spingono la nostra ricchezza! Togli un attimo quella tazza da davanti alla bocca, mi capisci o no?»

«Ascolta, stiamo cercando una casa da affittare, giusto?»

«Giusto»



DONAZIONI

La donazione immobiliare della suocera

a cura del Kleros Team

Kleros Magazine

«Ti ricordi mio cugino?»

«Tuo cugino cosa?»

«Mio cugino che l'anno scorso quando ha comprato la seconda casa da investimento ha pianto davanti al notaio!»

«Eh, brava, ha pianto perché lui non si era informato. Io ho già calcolato tutto, tutto sotto controllo, niente sorprese. Se compri da un privato come prima casa per andarci a vivere, l'imposta di registro è solo il 2% sul valore catastale. Ma se fai il magnate e compri una seconda casa da dare in affitto, lo Stato ti caccia l'imposta al 9%! Se poi compri il nuovo dal costruttore, l'IVA passa dal 4% al 10%.»



«Ecco, appunto. Quindi partiamo già pagando una valanga di tasse. E poi, su quell'affitto che incassiamo, quanto ci dobbiamo pagare di tasse ogni anno? Un altro salasso?»

«Ma no, là problemi zero, c'è la Cedolare Secca. Invece di sommare l'affitto al mio stipendio e finire in uno scaglione IRPEF altissimo, noi scegliamo la cedolare. Se facciamo un contratto libero paghiamo il 21% fisso. Se facciamo il contratto a "canone concordato" col Comune, paghiamo solo il 10%.»

DONAZIONI

La donazione immobiliare della suocera

a cura del Kleros Team

Kleros Magazine

«Di tutto quello che hai detto, almeno una cosa stranamente mi piace, questa cosa del 10%.»

«Eh vedi che so tutto io?»

«E ascolta tuttologo, mettiamo che poi la cavalchiamo quest'onda e poi il mercato sale e decidiamo di rivendere la casa dopo due anni per intascarci il guadagno?»

«Eh no, attenzione, qui scatterebbe la regola dei 5 anni.»

«Regola dei 5 anni?»

«Yes, se tu comperi un immobile e lo rivendi prima che siano passati cinque anni, è considerata speculazione e ti viene quindi tassa la plusvalenza, cioè il guadagno netto, al 26%»

«Ah vedi...»

«Si, ma io ho pensato a tutto... se abbiamo la pazienza di aspettare cinque anni e un giorno... sbammmm! Tutto il guadagno della vendita è esentasse.»

«Esentasse?

«Si bella, intaschiamo e ce ne andiamo alle Maldive»

«Beh, sarebbe bello alle Maldive, sempre se non divorziamo prima... però ascolta, perché mentre tu parli io penso, conviene davvero un appartamento? L'altro giorno ho visto



La donazione immobiliare della suocera

a cura del Kleros Team

Kleros Magazine

un locale commerciale in centro con la serranda giù. Non sarebbe meglio un bel negozietto da affittare?»

«Ummmh, il commerciale… si, lì i rendimenti sono anche più alti, anche il 7-9%, e c'è da dire che se l'inquilino non paga lo sfratto è molto più veloce rispetto a una casa, perché non stai buttando in mezzo alla strada una famiglia. Però sai, con queste attività di oggi, se il negozio si svuota, rischi di rimanere mesi a pagare le spese fisse guardando le ragnatele nella vetrina. L'appartamento residenziale è più tranquillo, trovi sempre qualcuno che ha bisogno di un tetto»

«Mah, se lo dici tu…»

«Oppure, alternativa, potremmo comprare una nuda proprietà!»

«Cioè?»

«Paghiamo la casa la metà del prezzo perché dentro ci resta a vivere un usufruttuario anziano, e quando non ci sarà più, la casa diventa nostra al 100% gratis…»

«Quindi diciamo la tua strategia è compero adesso, ma per guadagnarci aspetto che la gente passi a miglior vita»

«Si, può sembrare brutto, ma è così…»



DONAZIONI

La donazione immobiliare della suocera

a cura del Kleros Team

Kleros Magazine

«Comunque ascolta, a proposito di immobili e di gente che passa a miglior vita, mi hai fatto venire in mente una cosa.»

«Cosa?»

«Ieri mi ha chiamato mia madre. Era in un momento di incredibile e rarissima generosità. Diceva che voleva farci la donazione in vita della casa al mare»

Lui salta sulla sedia, gli occhi spalancati

«La CASA AL MARE?! Quella a due passi dalla spiaggia?! E tu che le hai detto?!!!»

Lei si alza in piedi, si gira di spalle con la tisana in mano, e fiera:

«Ovvio, le ho detto di no, di lasciar perdere!»

Lui si blocca. La calcolatrice gli cade dalla mano. E guardandola, con un filo di voce le dice

«No, ridimmelo: hai veramente detto di no a tua madre?»

«Ma certo, mica sono stupida. Mi ricordavo tutti quei tuoi discorsi, che dicevi sempre che le case ricevute in donazione poi è una tragedia, rischi che non le vendi più, che le banche non ci fanno sopra i mutui, che bisogna aspettare vent'anni perché altrimenti gli altri parenti possono impugnare l'atto e



La donazione immobiliare della suocera

a cura del Kleros Team

Kleros Magazine

portarsi via i muri... insomma, per evitare i casini, le ho detto "No mamma, tienitela pure!" Sono stata brava, no?»

Lui si mette le mani nei capelli, appoggia la fronte sul tavolo, e disperato

«No, ti prego, no, dimmi che dimmi che stai scherzando!»

«No, non scherzo, questo gli ho detto... tutte cose che ho sentito da te...»

«Ma quale blocco dei vent'anni?! Ma tu sei rimasta al giurassico!»

«Perché, cos'è cambiato?»

«Cos'è cambiato? Tutto è cambiato! Con la nuova riforma delle donazioni, quel famigerato blocco è stato cancellato! E' stata ha abolita l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti! Significa che se tua madre ci dona la casa e noi la rivendiamo il giorno dopo, chi la compra è blindato al 100%» «Le banche concedono i mutui senza fare una piega!»

E lei sgranando gli occhi

«Oooops, e io che pensavo di aver fatto la mossa da avvocata...»

Lui cade in ginocchio di fianco alla sedia di lei, e prendendole le mani, con gli occhi lucidi



DONAZIONI

La donazione immobiliare della suocera

a cura del Kleros Team

Kleros Magazine

«Ti prego, ti scongiuro su tutto ciò che ho di caro, prendi quel telefono e chiama tua madre. Cioè ti rendi conto, tua madre è una vita che è taccagna, non mi ha mai offerto manco un caffè d'orzo al bar! Una volta, una sola volta nella storia dell'umanità che decide di regalarci una casa fronte mare, noi le diciamo di no?!»

Lei prende il telefono sul tavolo

«Ma dici che si ricorderà che le ho detto di no?»

«Ma non lo so, le dici che avevi capito male, che c'erano le interferenze telefoniche, inventati che eri in galleria, ma ti prego, chiamala…»

Lei allora prende il telefono, sospira

«Prontoooo? Mamma, si, ciao, sono io… no, non chiamo per la medicina, era solo per quella cosa della donazione di cui si era detto… come? Quale donazione? No, quello che avevi detto, di donarmi la casa al mare, ricordi? Si, esatto… come? No, no, forse non ci siamo capite, sai con questi cellulari… no, ti dicevo che una volta era un problema, ma oggi per le donazioni immobiliari è cambiato tutto… come? Se ma l'ha detto lui? Lui chi? Ah, ok, lui il cretino… no, no, tranquilla, è una cosa che so



DONAZIONI

La donazione immobiliare della suocera

a cura del Kleros Team

Kleros Magazine

io, è sicuro… si mamma, non preoccuparti, non ascolto quello che dice mio marito, è una cosa tra me e te, lui non sa nulla… allora domani sento il notaio, ok? Si, bene, poi ti so dire, buonanotte…»

Lui è steso a terra sul pavimento della cucina, le braccia allargate, e guardando il soffitto

«Preparami una tisana…»



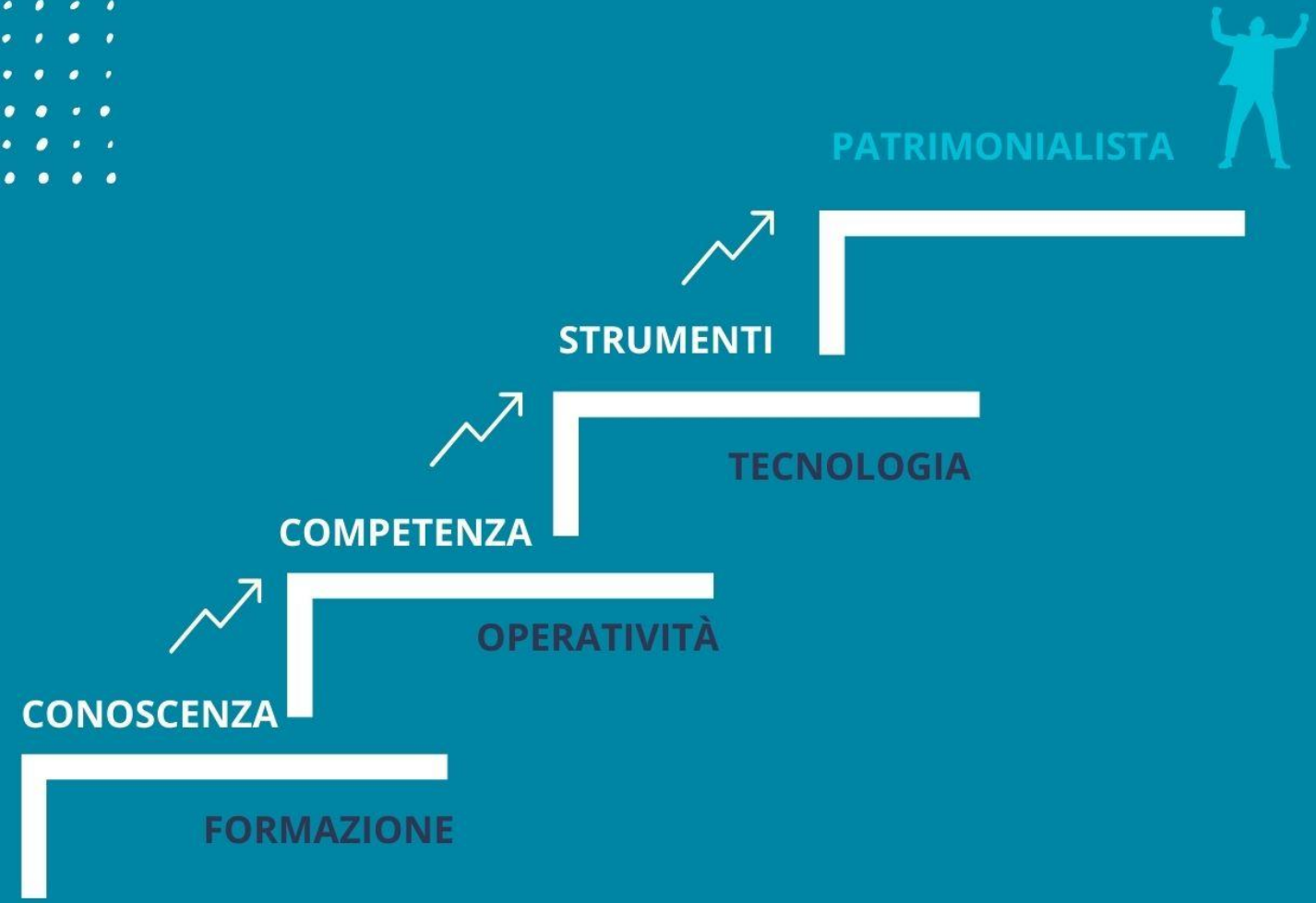
ACCADEMIA DEL PATRIMONIALISTA

www.kleros.it



Dalla Formazione alla Professione

Un percorso evolutivo virtuoso profilato sulle diverse esigenze





SUCCESSIONE EREDITARIA

L'eredità senza eredi a Modena

a cura di Massimo Perini

Kleros Magazine



Seguitemi.
Lo scorso giugno 2026, il Tribunale di Modena ha decretato il passaggio definitivo allo Stato italiano del patrimonio immobiliare di un uomo deceduto nel marzo del 2009.
Il defunto, originario del Reggiano, al momento della morte proprietario di diversi immobili nella provincia modenese, è scomparso senza coniuge e figli, e senza aver redatto un testamento.
Nei 15 anni successivi al momento della sua morte, nessun familiare entro il sesto grado di parentela si è fatto avanti per reclamarne i suoi beni.
Ecco allora che, constatata la totale assenza di pretendenti, e lo spirare dei termini di legge, superamento dei termini legali, il Tribunale accerta e dichiara l'eredità vacante, disponendo il trasferimento delle proprietà al patrimonio pubblico.
Prendendo spunto da questa reale vicenda, alla quale è stato dato risalto dagli organi di stampa, direi che ne potremmo approfittare per un breve approfondimento tecnico… che ne dite? Procedo?
Ok, procedo.

La disciplina codicistica

Partiamo allora subito da un presupposto tecnico: nel nostro ordinamento giuridico, ogni bene deve avere il suo titolare, ed i beni che non appartengono a nessuno, diventano dello Stato.
Precisato ciò, è evidente che in conseguenza della morte di una persona, può accadere che, per un periodo più o meno lungo, determinati beni appartenenti al defunto non abbiano un nuovo titolare.

SUCCESSIONE EREDITARIA

L'eredità senza eredi a Modena

a cura di Massimo Perini

Kleros Magazine



La proprietà di un bene non può rimanere "sospesa" a tempo indeterminato, quindi il codice civile disciplina in modo preciso sia il tempo massimo per accettare un'eredità, e sia il meccanismo di subentro della proprietà nel patrimonio dello Stato.

La prescrizione del diritto di accettazione

Torniamo allora, giusto per capirci, a Modena. Se i beni sono divenuti di proprietà dello Stato, significa che anche qualora a distanza di tempo si fosse fatto avanti un potenziale erede del defunto, il suo diritto ad accettare l'eredità sarebbe risultato prescritto.
L'Articolo 480 del Codice Civile, precisa che il diritto di accettare (o rinunciare) l'eredità si prescrive in 10 anni dal giorno dell'apertura della successione (ovvero dalla data del decesso).
A Modena le date cui possiamo riferirci sono il 2009, data del decesso, e 2026, data di devoluzione. Nel mezzo ci sono più di 15 anni, quindi qualsiasi potenziale erede si vedrebbe prescritta la possibilità di accettare e, quindi, divenire proprietario dei beni.

La devoluzione allo Stato

Cerchiamo allora di capire un po' meglio.
Quando lo Stato acquista la titolarità dei beni: quando il defunto non abbia lasciato eredi testamentari, un coniuge o altri eredi legittimi sino al sesto grado di parentela, o qualora questi, se presenti, abbiano rinunciato all'eredità o il loro diritto semplicemente si sia prescritto.
In questo scenario si attiva la successione dello Stato.

SUCCESSIONE EREDITARIA

L'eredità senza eredi a Modena

a cura di Massimo Perini

Kleros Magazine



È tutto sancito dall'articolo 586 del Codice Civile (Successione dello Stato), il quale stabilisce che in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato.
Diversamente che da noi comuni mortali, l'acquisto delle proprietà da parte dello Stato opera di diritto, ovvero automaticamente, senza che sia necessaria una formale accettazione, e non è ammessa la rinuncia.
Va precisato un altro dettaglio: il secondo comma dell'art. 586 del codice civile, diciamo che "tutela per le casse pubbliche", stabilendo che lo Stato non risponde mai dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati. Ecco, in un certo qual senso, possiamo dire che per lo Stato vige una sorta di beneficio d'inventario automatico.

Le dimensioni del fenomeno in Italia

Vi do qualche numero (non del lotto...), giusto per capire che il caso di Modena non è un caso isolato, ma rappresenta la punta di un iceberg di un fenomeno giuridico, patrimoniale e sociale che in Italia ha numeri rilevanti: le eredità giacenti e vacanti.
Pensate che secondo le rilevazioni e gli studi condotti da enti di ricerca ed istituti bancari, il valore monetario delle eredità rimaste senza alcun padrone in Italia ammonta ad oggi a circa 8 miliardi di euro.
Si tratta di tanti piccoli patrimoni che messi tutti insieme creano un enorme patrimonio, composto non solo da liquidità (immaginiamo i conti correnti dormienti, i libretti di risparmio dimenticati, ecc.), ma anche un rilevante patrimonio immobiliare molto frammentato (terreni agricoli, vecchie abitazioni rurali, appartamenti in piccoli comuni) che spesso,

Kleros Magazine



prima di essere devoluto allo Stato, vive in situazioni di abbandono e degrado.
Difficile trovare un'unica ragione del fenomeno, ma probabilmente si possono intravedere più ragioni o concause.
Da una parte si può sicuramente pensare al mutamento della famiglia, sicuramente meno "vicina" in termini di relazioni parentali rispetto al passato, meno figli e discendenti, molti nuclei famigliari composti da una sola persona (single o anziani rimasti soli). Da un altro punto di vista la poca "abitudine" alla pianificazione successoria, il che rende molti (magari piccoli patrimoni) vacanti, o ancora la decisione da parte dei potenziali eredi di non volersi far carico di beni non graditi.

Conclusioni

Attenzione, non è dato sapere il valore esatto del patrimonio di Modena arrivato allo Stato, ma da quanto si ricava dai media, risulta che nei documenti giudiziali e del curatore dell'eredità giacente, si parla di un "maxi patrimonio immobiliare".
Comunque tranquilli, anche se vi dovesse venire in mente di aver quel vecchio parente in zona Modena di cui non avete notizie dal oltre quindici anni, è tutto oramai prescritto, è tutto dello Stato.
A Modena, comunque, se non potrete prendervi quella bella eredità, potrete sempre prendervi del buonissimo aceto.

Il Fondo Patrimoniale alla luce dei “bisogni della famiglia”

a cura di Antonino Volpi

Kleros Magazine



Domenica mattina

È domenica mattina, e mi trovo a leggere un giornale in cui, tra le varie notizie di cronaca ed economia, ad un certo punto mi imbatto anche in un articolo dedicato alla sentenza della Cassazione n. 25114 del 8 settembre 2026.
Mi concentro un po’, e mi leggo la storia.
La Corte si occupava del ricorso di una imprenditrice contro l’agenzia delle entrate, che aveva iscritto ipoteca su un bene familiare, inserito nel Fondo Patrimoniale, a fronte di un debito fiscale contratto durante la sua attività imprenditoriale.
La contribuente, a cui era stata data ragione in primo grado ma che, a seguito del ricorso dell’agenzia delle entrate, aveva visto ribaltare il giudizio da parte della Corte di Giustizia Tributaria, che le aveva dato torto, era ora in Cassazione.
La ricorrente sosteneva il non potersi procede con l’iscrizione ipotecaria, che preludeva poi all’eventuale sequestro del bene, in quanto il bene era inserito nel Fondo Patrimoniale.
La Corte si appellava all’articolo 170 del c.c., ricavandone una interpretazione contraria alla ricorrente.

I bisogni della famiglia

Riportiamo quindi il testo di questo articolo per chiarezza:
“L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”
La Corte, in base all’interpretazione di tale norma, nella sentenza ha specificato che l’intestatario del Fondo Patrimoniale deve dare prova che il debito contratto nell’esercizio della professione non è in alcun modo legato ai bisogni della famiglia.

Il Fondo Patrimoniale alla luce dei “bisogni della famiglia”

a cura di Antonino Volpi

Kleros Magazine



Quindi, prima riflessione, in base a tale norma, come afferma la Suprema Corte, ai fini di tutela non è sufficiente che i beni siano stati inseriti nel Fondo, ma occorre anche la dimostrazione dello “scopo del debito estraneo ai bisogni della famiglia”.
Non semplice mi vien da dire, in quanto occorrerebbe dare un significato preciso ed oggettivo ai “bisogni della famiglia”.
Soffermiamoci quindi su questo concetto, in quanto, se non è chiaro questo, non credo sia possibile capire come poter dimostrare quello che richiede la norma codicistica.
Mi pongo la domanda: i “bisogni della famiglia”, ai fini per cui si tratta, sono soltanto l’alimentazione, l’abitazione, l’istruzione e simili o anche altre esigenze quali l’incremento della posizione economica, lo sviluppo e il potenziamento dell’attività lavorativa dei suoi componenti e il più pieno sviluppo della loro personalità?
Riflettiamoci un attimo: se io lavoro, quello che guadagno dal mio lavoro è destinato alla famiglia o no? E quindi, se nell’esercizio di quel lavoro contraggo un debito, è un debito contratto per i bisogni della famiglia? E se poi quel debito contratto con quel lavoro in forza del quale devo mantenere la mia famiglia non riesco ad onorarlo, il creditore può aggredire il bene del Fondo Patrimoniale? Come faccio a dimostrare la separazione tra debiti di lavoro e debiti contratti per i bisogni della famiglia?
Non è mica semplice ricavare una risposta oggettiva, in quanto è la norma stessa che non definisce in modo oggettivo il suo perimetro, ma quello che mi è chiarissimo è che se si abbraccia un’interpretazione riduttiva o estensiva di questa regola, le cose cambiano completamente.

L’orientamento giurisprudenziale

Nel silenzio della legge, non c’è alternativa, occorre fare riferimento necessariamente alla giurisprudenza in materia.

Il Fondo Patrimoniale alla luce dei “bisogni della famiglia”

a cura di Antonino Volpi

Kleros Magazine



Cerchiamo di capire quindi l’interpretazione susseguitasi nel tempo di tale concetto ad opera dei giudici.
Vi evidenzio allora che la sentenza da cui trae spunto questo mio articolo è solo l’ultima di una serie che si sono susseguite nel corso degli anni, in cui la Corte ha oscillato tra diversi orientamenti.
Ripercorriamo quelle che possiamo definire le “fasi” degli orientamenti giurisprudenziali:

- Fino al 2020 – Fase della Visione Estensiva

In pratica, qualsiasi debito che indirettamente generasse reddito per la famiglia poteva considerarsi debito contratto per i bisogni della famiglia. Creditori dell’attività professionale e imprenditoriale e Fisco, quindi, potevano pignorare senza particolare difficoltà i beni del Fondo Patrimoniale.
Traduco in termini pratici: la “morte” dello strumento Fondo Patrimoniale.

- Nel 2021 – Fase del Rifiuto degli Automatismi

Nuova interpretazione: i giudici tendono a riconoscere una netta separazione tra i bisogni della famiglia e il rischio di impresa. I debiti contratti nell’esercizio di impresa rimangono in questo ambito e non intaccano i beni inseriti nel Fondo.
Traduco in termini pratici: il Fondo Patrimoniale mantiene intatta la sua efficacia.

- Dal 2022 ad oggi – Fase della Razionalizzazione

Andiamo avanti con l’evoluzione: si procede “caso per caso”.
Niente automatismi, ma anche niente separazione netta: si valuta volta per volta ogni debito di impresa e lo si analizza in relazione a quanto può essere più o meno penetrante rispetto al concetto di “bisogni della famiglia”. In questo caso assume fondamentale importanza l’onere della prova.

Il Fondo Patrimoniale alla luce dei “bisogni della famiglia”

a cura di Antonino Volpi

Kleros Magazine



Traduco in termini pratici: non è dato sapere se il Fondo Patrimoniale mantiene intatta la sua efficacia per debiti lavorativi, professionali e fiscali, occorre vedere di volta in volta. La sentenza da cui prende spunto questo articolo, si posiziona esattamente qui.

Conclusioni

Allora, tutto questo mio ragionamento e queste mie riflessioni partono da una mia lettura domenicale.
Quindi, primissima personale conclusione, se di domenica mattina non vuoi incastrarti su questioni giuridiche del genere, non leggere certi giornali, e magari vai al parco a correre o a farti una passeggiatina in centro.
Ma io oramai ho letto tutto, e cerco allora di arrivare ad una mia personalissima conclusione.
Alla luce di quanto sopra, quello che mi appare chiaro e oggettivo è che allo stato delle cose, il Fondo Patrimoniale, strumento volto a dare tutela e stabilità patrimoniale alla famiglia, non assicura quell’efficacia al 100% di cui qualcuno potrebbe pensare.
A tuto ciò aggiungerei anche un’ulteriore riflessione domenicale sul tema: il Fondo Patrimoniale, anche quello in cui quando poi capita l’imprevisto magari ci rientra proprio nei casi ritenuti più favorevoli dal giudice di turno, è comunque legato al matrimonio: cosa succede se il matrimonio “svanisce”? Beh, non è più una questione di giudice di turno, ma è un dato oggettivo: se svanisce il matrimonio, svanisce pure il Fondo. E cosa significa che il matrimonio “svanisce”? Semplice, divorzio o premorienza di uno dei coniugi.
Adesso concludo veramente.
Giusto o sbagliato costituire un Fondo Patrimoniale?
Risposta impossibile da dare.

Kleros Magazine

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Il Fondo Patrimoniale alla luce dei “bisogni della famiglia”

a cura di Antonino Volpi



Tra le posizioni altalenanti della giurisprudenza in materia, tanti Fondi saranno “saltati” e tanti altri avranno resistito.
Sicuramente, da Patrimonialista, mi sento di dire che la scelta, come qualsiasi scelta in ambito patrimoniale, dovrebbe essere il risultato di una attenta analisi professionale, da cui possa derivare la consapevolezza circa le potenzialità e le criticità dello strumento, e parallelamente la valutazione di tutte le possibili alternative.

PATRIMONIO FINANZIARIO

La matematica dei soldi dimenticati

a cura del Kleros Team

Immaginate che il telefono telefono squilli.

È la banca.

“Signora, dovremmo accreditarle una somma”

“Una somma?”

“Si signora, è una somma qui investita da molti anni, erano investimenti di suo marito”

“Ah, ok, sono quei famosi 6.000 dollari che erano stati dimenticati là? Va bene, procedete pure col bonifico…”

“Signora, veramente qui ci sono più di 640.000 dollari che la stanno aspettando…”.

Sembra la scena di un film, ma in realtà è quello che è veramente successo a **Carole Radziwill**, giornalista e star del reality *The Real Housewives of New York*.

A Carole è stata comunicata l’esistenza di un conto pensionistico segreto che il defunto marito, Anthony Radziwill, aveva aperto prima di venire e mancare, nel 1999.

Da quanto racconta la protagonista, l’investimento iniziale ammontava a circa **50.000 dollari**, investiti principalmente in un **Index Fund** (un fondo indicizzato) e una piccola parte in azioni Disney.

In seguito alla morte del suo titolare, per ben **30 anni** nessuno ha toccato quel conto, nessuno si è ricordato che esistesse.

Il risultato?



PATRIMONIO FINANZIARIO

La matematica dei soldi dimenticati

a cura del Kleros Team

Quei 50.000 dollari si sono trasformati da soli in una fortuna di **oltre 600.000 dollari**.

Magia?

No, nessuna magia, ma semplice (e potentissima) matematica.

Carole ha ammesso che è stato proprio in quel momento che ha capito cos'è l'interesse composto.



Il trucco c'è: la matematica finanziaria dietro il miracolo

Cerchiamo allora di capire come ha fatto quel gruzzoletto iniziale a moltiplicarsi per 14 volte mentre prendeva polvere in un server bancario.

Il successo di questo "investimento fantasma" si basa su pilastri tecnici ben precisi:

- **L'Effetto Palla di Neve (Interesse Composto)**

A differenza dell'interesse semplice (che paga i rendimenti sempre e solo sui 50.000$ iniziali), l'interesse composto determina un progressivo aumento del capitale su cui maturano gli interessi. Molto semplicemente, il capitale ogni anno aumenta grazie agli interessi dell'anno precedente, e quindi un capitale ogni anno più grande, produce interessi ogni anno più grandi, che a loro volta formeranno un capitale ancora più grande che produrrà quell'interesse sempre più grande.

Insomma, quello che all'inizio sembra una formica, alla fine diventa un gigante.

PATRIMONIO FINANZIARIO

La matematica dei soldi dimenticati

a cura del Kleros Team

- **La Forza del Reinvestimento dei Dividendi**

Le grandi aziende molto spesso distribuiscono periodicamente parte dei loro utili (i dividendi).

Nel fondo di Anthony, questi dividendi non venivano distribuiti all'investitore, ma venivano **reinvestiti automaticamente** per comperare nuove quote del fondo stesso, senza che Carole dovesse fare nulla. Ogni anno, per trent'anni, aumentavano le quote del fondo originario di Anthony.



- **La Benzina del Tempo**

L'interesse composto odia la fretta e ama la pazienza. La formula matematica del montante finale è esponenziale, nei primi 10 anni la crescita è lenta e quasi noiosa, ma tra il ventesimo e il trentesimo anno, la curva si impenna verticalmente verso il cielo.

La lezione "involontaria" di Carole

La parte più ironica di tutta questa storia, come lei stessa racconta, è che Carole Radziwill ha applicato, senza volerlo, una strategia d'investimento estremamente efficace: "Buy and Hold" si dice **(Compera e Tieni),** che nel caso specifico, alla luce dei fatti, potremmo meglio identificare con "**Compera e Dimentica**".

Se la vedova avesse avuto l'immediata disponibilità di quel capitale iniziale

PATRIMONIO FINANZIARIO

La matematica dei soldi dimenticati

a cura del Kleros Team

del marito, oggi, a distanza di quasi trent'anni, avrebbe in tasca oltre 600.000 dollari da quel capitale?

Potrebbe essere, ma è molto probabile di no.

Al di là delle scelte d'investimento di ciascuno, nel caso specifico occorre anche tener presente che in un arco temporale così lungo, quel capitale iniziale di Anthony ha attraversato tutte le turbolenze tipiche del mercato azionario:

la bolla delle Dot-Com del 2000, l'11 settembre, la crisi subprime del 2008, le varie guerre, la pandemia… molti si sarebbero spaventati, l'investimento interrotto, la matematica "vanificata"…

Qui, forse ancora prima dell'interesse composto che ha fatto il suo miracolo silenzioso, il vero miracolo probabilmente è attribuibile a Carol, che per sua fortuna non ne sapeva niente…



Kleros

È in uscita il nuovo libro
di **Massimo Doria**

Novità
Volume 6

MIO FIGLIO È UN SUPEREROE



Soluzioni patrimoniali, giuridiche, previdenziali e generazionali per:

- Persone disabili (Legge 104/92)
- Figli minori
- Persone fragili
- Anziani non autosufficienti

ACQUISTA IL LIBRO ONLINE
Disponibile su Kleros store

www.kleros.eu

PREVIDENZA

Pensavo andasse in eredità il TFR in caso di decesso del lavoratore

a cura di Alessandro Micheli

Il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta il 6,91% della retribuzione annua di un lavoratore dipendente: una quota di patrimonio rilevante che cresce costantemente nel tempo.
Possiamo sicuramente affermare che il TFR costituisce un fondamentale strumento di previdenza e tutela patrimoniale per la famiglia.
«Pensavo che il mio TFR finisse automaticamente in eredità ai miei figli, esattamente come il conto corrente o la casa».
È più o meno questa l'affermazione e la convinzione diffusa di molte persone che entrano in contatto con un consulente patrimoniale.
La realtà, però, spesso riserva una sorpresa: per il Codice Civile il TFR segue un binario del tutto autonomo rispetto alla successione ereditaria ordinaria.
Oltre a ciò, va aggiunta la fondamentale differenza tra TFR in azienda e previdenza complementare.
Trattandosi di una somma che può essere spesso consistente, per l'ipotesi di decesso del lavoratore, sorge spontanea la domanda: il TFR entra nell'asse ereditario? A favore di chi viene pagato?
Cerchiamo di farci un po' di chiarezza "origliando" il colloquio tra un ipotetico sig. Rossi e il suo consulente patrimoniale:

«Buongiorno»
«Buon giorno signor Rossi, prego, si accomodi»
«Grazie»
«Mi dica, mi racconti»



PREVIDENZA

Pensavo andasse in eredità il TFR in caso di decesso del lavoratore

a cura di Alessandro Micheli

«Vede, avrei bisogno di affrontare ed approfondire un tema che ritengo un po' delicato dal punto di vista patrimoniale e famigliare»
«Sta divorziando?»
«No, no, niente divorzio»
«Ah, bene, meglio così. Mi dica allora, di cosa parliamo?»
«Di TFR»
«Ah, bene, TFR, acronimo di Trattamento di Fine Rapporto… fine del rapporto lavorativo ovviamente»
«Si, esatto, e allora mi chiedevo: che fine fa il mio TFR se dovesse succedermi qualcosa prima di andare in pensione? Entra nella successione come la casa o i conti correnti?»
«Bella domanda signor Rossi»
«Grazie»
«Vede, il suo quesito è interessante e molto meno banale di quanto possa sembrare»
«Bene, mi fa piacere»
«Vede, la risposta è brevissima: no»
«Come no?»
«No nel senso che di norma il TFR non entra nell'asse ereditario»
«Ah, ma davvero?»
«Glielo giuro»
«Ma allora a chi va? Non segue la successione e le percentuali previste per gli eredi legittimi o definite nel testamento?»
«No, no, no! Il TFR non segue le regole ordinarie del diritto successorio»



PREVIDENZA

Pensavo andasse in eredità il TFR in caso di decesso del lavoratore

a cura di Alessandro Micheli



«E cosa segue allora?»
«Semplice, ha presente il codice civile?»
«Beh, si…»
«Bene, allora veda, se lei prende il nostro bellissimo codice civile, e va all'articolo 2122, c'è scritto»
«Ok, bene, ma non può dirmelo lei?»
«E certo, sono qua per lei!»
«Andiamo avanti allora»
«E andiamo avanti. Il codice prevede una forma specifica di tutela per i familiari del lavoratore qualora dovesse passare a miglior vita prima della cessazione dell'attività lavorativa»
«Quindi mi sta dicendo che comunque va ai famigliari»
«Esatto signor Rossi, bravissimo. Vede, la legge assegna il TFR a determinanti soggetti, ma non iure successionis, ma iure proprio»
«No, mi perdoni, iure che?»
«Ma iure proprio signor Rossi, significa che spetterà a determinati soggetti non per diritto di successione, ma come diritto contrattuale»
«Ah, ok chiaro, chiaro. Ma esattamente chi sarebbero questi soggetti individuati dalla legge?»
«Ci arrivo, glielo sto dicendo caro il mio Rossi»
«Ah, ok, bene»
«Si concentri»
«Sono concentrato»
«Allora, la priorità spetta a tre categorie:

PREVIDENZA

Pensavo andasse in eredità il TFR in caso di decesso del lavoratore

a cura di Alessandro Micheli

- Il coniuge (o la parte dell'unione civile), anche se separato
- I figli, indipendentemente dal fatto che fossero a carico o meno
- I parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, ma solo se erano viventi a carico del lavoratore prima del decesso

«Capito, capito. Ma una cosa»
«Mi dica»
«Ma come ci si dividerebbe la somma tra queste persone, ad esempio tra coniuge e figli?»
«Vede, la legge incentiva anzitutto l'accordo tra le parti. Se i familiari si accordano, la ripartizione avviene come desiderano.»
«E se non sono d'accordo?»
«Semplice se non c'è intesa secondo lei cosa succede?
Il giudice?»
«Bravo, super bravo signor Rossi, interviene il giudice, che dividerà la cifra valutando lo stato di bisogno di ciascun beneficiario. Capito?»
«Sisì, capito, non conoscevo questo meccanismo, ma immagino che possa essere una possibile fonte di litigio tra gli eredi»
«Eh lo so, ma così è per legge»
«Certo. Ma mi dica un po' meglio quella cosa dello "iure", cos'era, che è un diritto autonomo»
«Si, iure proprio»
«Ma comporta qualcosa, c'è qualche vantaggio?»
«Certo, diciamo che i vantaggi possono essere soprattutto due»



PREVIDENZA

Pensavo andasse in eredità il TFR in caso di decesso del lavoratore

a cura di Alessandro Micheli

«Ah, due?»
«Si, perché, ne voleva di più?»
«No, no, era così, per dire»
«Ecco, allora, per dire, pensiamo al caso di rinuncia all'eredità. Se un domani un figlio dovesse rinunciare all'eredità del genitore per non accollarsi eventuali debiti, potrebbe comunque incassare la sua quota di TFR senza problemi, poiché come detto l'incasso del TFR non è eredità e quindi non implica accettazione dell'eredità.»
«Ah, interessante sta cosa»
«Lo so»
«E l'altro vantaggio?»
«L'altro è di natura fiscale: trattandosi di somme che non transitano nell'asse ereditario, le somme non sono soggette all'imposta sulle successioni.»
«Quindi niente tasse?»
«No, attenzione, sono soggette a tassazione separata IRPEF»
«Ok, ok»
«Tutto chiaro signor Rossi?»
«Chiarissimo, chiarissimo, però se posso avrei un altro piccolo dubbio
«Mi dica»
«Non ci sono proprio casi in cui il TFR può finisce nella successione ereditaria ordinaria?»
«Sì, signor Rossi, ci sono e sono esattamente due ipotesi di casi specifici
«Due?»



PREVIDENZA

Pensavo andasse in eredità il TFR in caso di decesso del lavoratore

a cura di Alessandro Micheli



«Si, due, perché?»
«No, dicevo così, mi è venuto così da dire due»
«Ah, ok, a lei le viene spontanea sta cosa. Vede, se mancano tutti quei familiari previsti dalla legge, quindi niente coniuge, niente figli, niente parenti a carico, in quel caso il TFR va agli eredi legittimi o a chi è stato indicato nel testamento. Oltre a questo caso, l'altro è quello relativo all'ipotesi che il decesso avvenga dopo la fine del rapporto di lavoro, ma prima di aver ricevuto la liquidazione del TFR. Per farle capire, se una persona va in pensione o si dimette, il diritto al TFR è già entrato nel suo patrimonio personale, e quindi se viene a mancare prima che l'azienda glielo accrediti, la somma cade in successione a tutti gli effetti»
«Fermo là: e in questo caso sarà quindi iure hereditatis!»
«Ma bravo il mio signor Rossi! Lei è un genio»
«Beh, non esageriamo»
«Ma sì, esageriamo pure!»
«Ok, esageriamo pure. Ma le posso fare un'altra domanda?»
«L'ultima però»
«Sisì, l'ultima»
«Dica»
«Se invece di averlo lasciato in azienda avessi destinato il mio TFR a un Fondo Pensione integrativo?»
«Eh signor Rossi, qui apriamo un altro capitolo»
«Che capitolo?»
«Il capitolo della previdenza complementare, che offre oggettivamente più

Pensavo andasse in eredità il TFR in caso di decesso del lavoratore

a cura di Alessandro Micheli

libertà»
«Ah si?»
«Ma certo, con un fondo pensione lei può designare liberamente i beneficiari del riscatto in caso di sua premorienza, e può indicare chiunque, anche al di fuori della cerchia familiare o degli eredi legittimi.
«Ah caspita… ma sempre iure proprio o iure successinis?»
«Ma signor Rossi, le ho appena detto che è un genio!»
«E gliel'ho detto io di non esagerare…»
«Sempre iure proprio, gli spetta per contratto, non per successione
«Chiarissimo, chiarissimo. Quindi, insomma, mi pare di aver capito che il TFR e la sua disciplina pratica devono far parte a tutti gli effetti della progettazione e delle valutazioni patrimoniali della famiglia»
«Eh si signor Rossi, credo sia fondamentale comprendere anzitutto le regole e le variabili del TFR in azienda, e sempre valutare le potenzialità della previdenza complementare, e non solo dal punto di vista fiscale, ma con una visione più ampia, come un vero e proprio tassello del proprio progetto patrimoniale famigliare. Ma vedo che lei ha già capito tutto, come le ho detto, è un genio…»



Kleros Magazine



LE NOVITÀ DEL MESE

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO & GIURISPRUDENZIALE

Kleros Magazine

POLIZZA VITA E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: LA CASSAZIONE FISSA I LIMITI SUI BENEFICIARI

(Cass. Civ., sez.III, sent. n. 25476 del 17 settembre 2026)

dott. Massimo Doria

Con la recente sentenza n. 25476 del 17 settembre 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha posto un chiaro confine ai poteri dell'amministratore di sostegno (AdS).
I giudici di legittimità hanno stabilito che l'autorizzazione del Giudice Tutelare a investire il denaro della persona amministrata in una polizza vita non include automaticamente il potere di sceglierne i beneficiari: per procedere alla designazione occorre una previsione specifica.

Il caso concreto

La vicenda trae origine da una richiesta di investimento di 350.000 euro avanzata da un amministratore di sostegno per preservare il patrimonio del beneficiario in una polizza a basso rischio.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dal Giudice Tutelare per il solo investimento patrimoniale, l'AdS aveva inserito nel contratto assicurativo la dicitura generica di "eredi legittimi" come beneficiari in caso di morte dell'assistito.
Alla scomparsa di quest'ultimo, un erede testamentario ha impugnato la scelta, ritenendola lesiva dei propri diritti successori.

La decisione della Suprema Corte

I giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso dell'erede testamentario, ribaltando l'orientamento dei giudici di merito.
La Corte ha chiarito due aspetti giuridici fondamentali:

- **investimento vs successione: l'autorizzazione a impiegare somme di denaro punta alla mera conservazione del patrimonio dell'assistito, al contrario, l'atto di individuazione del beneficiario (ex art. 1920 c.c.) è un atto personalissimo che sposta la liquidazione fuori dall'asse ereditario, incidendo direttamente sulle vicende successorie future;**
- **nessun automatismo: il potere di scegliere a chi destinare il capitale non può ritenersi implicitamente compreso nel via libera all'investimento, nemmeno se si indicano come beneficiari genericamente gli eredi per legge.**

L'inserimento arbitrario di un beneficiario da parte dell'amministratore di sostegno, senza che il decreto del giudice lo preveda espressamente, rende la designazione impugnabile e annullabile ai sensi dell'articolo 412 del Codice Civile.



Kleros Magazine

LA REVOCA DELLA DONAZIONE PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI: NO AL CASO DI ADOZIONE DEL MAGGIORE DI ETÀ

(Corte di Cassazione, sent. n. 25538 del 18 settembre 2026)

dott. Gianni Fuolega

Interessante la pronuncia della Corte di Cassazione in materia di revocazione delle donazioni per sopravvenienza di figli.

Con la propria sentenza n. 25538 del 18 settembre 2026, la Suprema Corte ha stabilito che l'adozione di una persona maggiorenne non permette di revocare le donazioni precedentemente effettuate.

La Suprema Corte ha chiarito che il diritto di revocare una donazione per "sopravvenienza di figli" come prevista dall'art. 803 del codice civile, si applica esclusivamente all'adozione "piena e legittimante" dei minori di età.

Il ragionamento poggia sul fatto che la tutela dei figli minorenni risponde a precisi doveri di mantenimento e cura che possono incidere in modo rilevante sulle possibilità economiche del donante, mentre al contrario, l'adozione di un adulto serve principalmente a garantire la continuità del cognome e la trasmissione del patrimonio.

Di conseguenza, trattandosi di istituti con finalità opposte, non è possibile estendere la revoca delle donazioni al caso di adozione di maggiorenni.

E' evidente che in tal modo la sentenza tutela la stabilità degli atti donativi proteggendo i beneficiari da eventuali "ripensamenti" del donante.



SACCO ADVISORY
Patrimonial & Risk Management

PROTEGGERE IL VALORE DEL TUO DOMANI

Il punto debole di un patrimonio non si vede. Finché non diventa una sentenza.

Testamenti impugnati, tutele che non reggono, imprese che dipendono da una sola persona: le storie che finiscono in tribunale nascono quasi sempre da un rischio che esisteva da anni. Mancava solo qualcuno che lo cercasse.

QUATTRO DOMANDE DA FARSI OGGI

- [] Se ti fermassi per sei mesi, la tua attività andrebbe avanti?
- [] Il patrimonio di famiglia è davvero separato da quello dell'impresa?
- [] Sai come passerà il tuo patrimonio alle persone a cui tieni?
- [] Gli strumenti di tutela che hai scelto reggerebbero davvero?

Se anche una sola risposta ti lascia un dubbio, è il momento di un'analisi.

IL PRIMO PASSO

Richiedi il check-up dei rischi

Analizziamo la tua situazione e ti consegniamo le criticità principali e le priorità.

Il primo incontro anche in videochiamata, senza impegno.

Prima l'analisi. Poi la soluzione.

KLEROS POINT DI SAN LAZZARO DI SAVENA

051 481044

saccoadvisory@saccoadvisory.it

www.saccoadvisory.it

Sacco Advisory – Kleros Point di San Lazzaro di Savena è un marchio di Sacco Assicurazioni S.a.s. di Sacco Antonio & C., agenzia plurimandataria soggetta al controllo dell'IVASS – RUI n. A000075245 del 26/03/2007 – Agente Generale: Sacco Antonio, RUI n. A000139470 – P.IVA 04144250372 – Via Salarolo 2/R, 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Domande frequenti



Ho un **problema patrimoniale** da risolvere . . .

Avrei un **dubbio personale familiare patrimoniale** da capire . . .

E qualche **altra curiosità** . . .



GRUPPO SACCO ASSICURAZIONI DAL 1993

Per dubbi e domande contattaci direttamente

✉ **info@saccoassicurazioni.com**
☎ **051.481044**



Potrei fare una **videocall senza impegno** per capire la **mia situazione patrimoniale?**

Quanto incideranno le **tasse di successione ?**



potrei avere un **preventivo** sulla sistemazione della **mia situazione patrimoniale?**



Kleros TEAM



MASSIMO DORIA



GIANNI FUOLEGA



MASSIMO PERINI



ELISA BOSCARATO



MARTINA DORIA



GLORIA ROSSETTI



GIULIA CIGNA



MARTINA BOSCOLO



ALESSANDRO BIANCHIN

Kleros Magazine

Kleros TAX & LEGAL NETWORK


ABRAM RALLO


ENRICA MARIA GHIA


ELENA FRANCHI


CARLO CUGNASCA


SILVIA ROBBI


LAURA LONARDI


RENATO GASPARINI


STEFANO BIANCHI


FRANCESCO CONTI


ELISABETTA VACCHER


ALESSANDRA CAMILLERI


FRANCESCA LUPOI

Kleros Magazine



Kleros

community@kleros.it
www.kleros.it
Numero Verde
800 33 02 33

Il documento è soggetto a revisione, correzione ed integrazione, ed è ad uso esclusivo dei partecipanti della Kleros Community.
Il documento non potrà essere riprodotto o modificato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Kleros srl - Milano - P.Iva 01752100931 che lo ha ideato e creato.
- Copyright 2020 Kleros srl - sono riservati tutti i diritti a termine di legge -